CRITERI E MODALITA'

Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi finanziari per la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica (L.R 29/2018)

1. FINALITA' E OBIETTIVI

La Regione riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità marchigiana ed efficace strumento di sviluppo di forme di turismo compatibile e di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo.

- La Regione intende dunque promuovere, valorizzare e sostenere le manifestazioni di rievocazione storica al fine di:
- a) diffondere la conoscenza della memoria storica del territorio e delle tradizioni culturali delle Marche:
- b) promuovere la ricerca storica e culturale di interesse regionale per garantire la qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle specifiche manifestazioni;
- c) favorire l'aggregazione e la coesione sociale ed il coinvolgimento delle giovani generazioni;
- e) rivitalizzare i centri storici e le località in cui si svolgono le manifestazioni;
- f) promuovere e sostenere le iniziative e le attività promozionali di rete tra le manifestazioni di rievocazione storica.

2. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili dovranno riguardare l'organizzazione, la realizzazione e la promozione di manifestazioni di rievocazione storica iscritte al calendario regionale con apposito decreto del dirigente della Settore Turismo.

Gli interventi ammissibili per l'AMRS, ai sensi dell'art. 4, lettera b) della LR 29/2018, dovranno riguardare l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di rete e campagne promozionali.

Le iniziative previste dovranno essere realizzate nel corso degli anni per i quali viene richiesto il contributo e non dovranno beneficiare di altri contributi regionali.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sono ammessi a presentare domanda, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 29/2018:

- a) i soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica iscritte al calendario regionale delle manifestazioni di rievocazione storica;
- b) l'Associazione marchigiana rievocazioni storiche, di seguito denominata AMRS, per l'organizzazione di iniziative di rete e campagne promozionali.

I soggetti di cui alla lettera a) possono essere:

- Enti Locali:
- Associazioni di categoria del settore;
- Associazioni Pro loco iscritte all'albo Regionale;
- Associazioni senza scopo di lucro con finalità turistico culturali.

4. <u>DOTAZIONE FINANZIARIA, ENTITA' DEL CONTRIBUTO E VALORE MINIMO DEL COSTO DI PROGETTO</u>

Le risorse finanziarie riservate al sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica iscritte al calendario regionale sono pari a 600.000 €, di cui:

€ 200.000,00 annualità 2024,

€ 200.000,00 annualità 2025,

€ 200.000,00 annualità 2026.

A favore dell'AMRS è riservata la somma equivalente al 10% dei fondi stanziati annualmente per le finalità della L.R. 29/2018, ai sensi dell'art. 6, lettera c) della medesima legge.

Si specifica che tale somma, ai fini della corretta imputazione della spesa in base all'esigibilità, verrà imputata come segue:

€ 30.000,00 nell'annualità 2025,

€ 30.000.00 nell'annualità 2026.

Il contributo massimo concedibile è pari ad € 20.000,00 per annualità.

Il contributo sarà in ogni caso riconosciuto:

- nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili;
- nel limite del disavanzo di progetto.

Il costo complessivo dell'iniziativa, ai fini dell'ammissibilità non può essere inferiore a € 15.000,00 per annualità.

Non saranno ammessi ai benefici previsti nella presente azione, i soggetti che beneficiano di altri contributi regionali per la medesima iniziativa.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RENDICONTAZIONE

Le domande e le rendicontazioni tecnico-economiche, con i relativi allegati eventualmente richiesti, dovranno pervenire alla Giunta Regione Marche – Dipartimento sviluppo Economico – Settore Turismo – nelle modalità ed entro i termini indicati dal bando da approvarsi con Decreto del Dirigente del Settore Turismo.

6. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Non sono considerate ammissibili:

- le spese non intestate al soggetto ammesso al contributo o al soggetto attuatore/partner realizzatore dell'evento indicato nella domanda e nel progetto;
- le spese non corredate da adeguata documentazione giustificativa;
- le spese la cui documentazione giustificativa (fatture, ricevute, etc) sia riferita ad annualità diverse da quella per la quale si richiede il contributo o presenti data incompatibile con il progetto presentato;

- le spese pagate mediante assegno, in contanti, in criptovaluta o con qualsiasi altro metodo di pagamento che non garantisca la piena tracciabilità delle operazioni. Le spese pagate con assegno bancario saranno considerate ammissibili solo per l'annualità 2024 e solo per i pagamenti effettuati prima della data di presentazione della domanda;
- le spese pagate tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- le spese i cui pagamenti provengono da conti correnti o carte di debito/credito non intestate al soggetto ammesso al contributo o al soggetto attuatore/partner;
- qualsiasi forma di auto fatturazione;
- i rimborsi spese forfettari;
- i rimborsi spese di qualsiasi genere (ad eccezione di quelli relativi a viaggi per il personale artistico e per i volontari, corredati dalla relativa documentazione giustificativa);
- spese bancarie, interessi passivi, altri oneri meramente finanziari;
- oneri e imposte a vario titolo (ad eccezione: a) delle quote SIAE, connesse e riferite esclusivamente all'Evento oggetto di contributo e ricadenti all'interno nel periodo organizzativo e realizzativo, secondo il cronoprogramma dichiarato in domanda; b) dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) se costituisce un costo per il soggetto beneficiario);
- erogazioni liberali;
- contributi non direttamente riconducibili al progetto;
- compensi agli organi istituzionali, presidenti o organi direttivi;
- canoni di mantenimento di domini riferiti a siti non dedicati, contratti di abbonamento o di assistenza per hardware e software, canoni riferiti a pec;
- spese per assicurazioni non riferite direttamente alla Rievocazione Storica;
- spese per il funzionamento ordinario, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, etc;
- le spese per utenze telefoniche, luce, gas, acquedotto e simili (ad eccezione: delle spese a) per allacci o connessioni di forniture di carattere temporaneo (cioè esclusivamente attive nel periodo esecutivo/realizzativo dell'evento connesse e riferite esclusivamente al progetto oggetto di contributo) b) riconducibili a luoghi appositamente utilizzati per prove o simili o a sedi organizzative, riferite esclusivamente al progetto, nel limite dei tre mesi antecedenti la manifestazione);
- tutte le spese non direttamente riconducibili al progetto;
- altre spese non direttamente attinente al progetto o ritenute non appropriate allo stesso.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

I progetti presentati verranno istruiti, distinti per annualità, dal settore Turismo, in ordine alla regolarità tecnico-formale e, qualora considerati ammissibili, verranno valutati da una Commissione interna nominata con decreto del Dirigente e collocati in apposita graduatoria. Il contributo sarà garantito, nel rispetto dei limiti di cui al punto 4, per fasce di punteggio in base ai criteri di valutazione di seguito elencati:

- Valenza dell'iniziativa in termini di valorizzazione dell'offerta turistica e dell'immagine delle Marche e di capacità di attrarre presenze turistiche;
- Valenza culturale e artistica della manifestazione storica;
- Valore economico e sostenibilità economica dell'iniziativa;
- Qualità della promozione dell'iniziativa (intesa come quantità, qualità ed efficacia delle azioni di promozioni contenute nel progetto).

In caso di parità di punteggio i progetti verranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità/premialità in ordine di importanza:

- 1- Localizzazione della manifestazione in aree interne;
- 2- Localizzazione della manifestazione in borghi sotto i 5000 abitanti.